

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 25 febbraio 2020

D.g.r. 18 febbraio 2020 - n. XI/2857
Evoluzione della rete di unità d'offerta per minori in difficoltà.
Determinazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi di esercizio dei servizi e delle strutture;

Richiamate le «Linee di indirizzo nazionali per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni» approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 14 dicembre 2017;

Visto il decreto direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 novembre 2018 n. 523 che definisce per il triennio 2018-2020 le modalità attuative ai sensi dell'articolo 1, comma 251, della legge n. 205 del 2017 della sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, i cosiddetti «Care Leavers»;

Viste le seguenti leggi regionali:

- l.r. n. 1 del 30 agosto 2008 «Legge Regionale statutaria»;
- l.r. n. 34 del 23 novembre 2004 «Politiche regionali per i minori»;
- l.r. n. 3 del 2 marzo 2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare:
 - l'art. 4 «Unità di offerta sociali» che al comma 1 lett. d) stabilisce che le unità di offerta sociale hanno il compito di tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;
 - l'art. 11 «Competenze della Regione» che stabilisce che la Regione, previo parere della competente commissione consiliare definisce, i requisiti minimi per l'esercizio delle unità d'offerta sociali;
 - l.r. n. 23 del 11 agosto 2015 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;

Richiamati i seguenti atti di programmazione regionale:

- d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS) – Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - in cui si prevede lo sviluppo della rete delle unità di offerta sociali al fine di:
 - adottare una lettura del bisogno più efficace, in un'ottica preventiva, e di personalizzazione degli interventi;
 - rafforzare gli interventi e i servizi per la famiglia e l'infanzia;
- dd.g.r.: 2 luglio 2019, n. 1803 «Proposta di documento di economia e finanza regionale 2019 e 30 ottobre 2019, n. 2342 «Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale – DEFR 2019, che all'area dedicata alla riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali prevedono, tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, la prosecuzione della revisione della rete di offerta sociale con particolare riferimento al sistema residenziale rivolto ai minori allontanati dalla famiglia;
- d.g.r. 28 dicembre 2017, n. 7631 «Approvazione del documento: «Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020» in cui Regione Lombardia stabilisce tra le priorità della programmazione locale, la necessità di un rafforzamento della presa in carico integrata, valorizzando la rete sociale esistente e coordinando gli interventi e le azioni attraverso un dialogo costante con gli attori che animano il welfare locale»;

Richiamate le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta regionale:

- d.g.r. n. 20762 del 16 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori»;
- d.g.r. n. 20943 del 16 febbraio 2005 «Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi per le persone disabili»;
- d.g.r. n. 7437 del 13 giugno 2008 «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi

dell'art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008»;

- d.g.r. n. 4821 del 15 febbraio 2016 Linee guida regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia»;
- d.g.r. n. 1046 del 18 dicembre 2018 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sociosanitario per l'esercizio 2019- con particolare riferimento a quanto determinato in merito alle attività di vigilanza delle ATS sulle unità d'offerta sociali»;
- d.g.r. n. 1368 del 11 marzo 2019 «Adesione alla sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria («Care Leavers»), proposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali»;

Richiamati inoltre:

- il d.d.g. n. 1254 del 15 febbraio 2010 «Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle Unità D'offerta Sociali «che ha fornito specifiche indicazioni e modalità per la presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio (di seguito CPE) relativamente alle unità d'offerta inserite nel sistema dell'offerta sociale ai sensi della succitata d.g.r. n. 7437 del 13 giugno 2008»;
- l'Informativa alla Giunta del 26 febbraio 2018 avente ad oggetto: «Percorso di revisione delle unità di offerta sociali rivolte ai minorenni e ai giovani adulti in situazione di disagio familiare e sociale» con la quale si è annunciato alla Giunta Regionale l'avvio di un percorso di revisione delle unità d'offerta residenziali per i minori con riguardo specifico agli Alloggi per l'autonomia e alle Comunità educative che ospitano adolescenti, in particolare 17enni e giovani adulti;

Dato atto che conseguentemente la Direzione Generale competente ha promosso un confronto tecnico di approfondimento con alcuni operatori del Terzo Settore (Forum del Terzo Settore - Lombardia, CNCA, ACI Welfare Lombardia, Delegazione Caritas Lombardia, UNEBA, Associazione Cometa) relativamente alle diverse attività a carattere sperimentale realizzate in questi anni sul territorio regionale;

Considerato che, a seguito degli esiti del confronto, sono emerse diverse tipologie di situazioni che richiedono risposte e soluzioni maggiormente personalizzate, finora spesso già garantite da iniziative sorte sperimentalmente in accordo con i comuni e dagli stessi sostenute:

- Giovani tra 17 e 25 anni per cui la comunità educativa non risulta più opportuna in quanto garantisce scarsa indipendenza e l'alloggio per l'autonomia potrebbe essere una buona soluzione abitativa, ma la protezione e tutela non sono sufficienti;
- Genitore con figlio/i per cui sono richiesti percorsi verso l'autonomia personalizzati;
- Bambini o ragazzi a rischio di esclusione sociale che per poter continuare a vivere presso la famiglia di origine necessitano di un supporto diurno a valenza socio-educativa più o meno intensa in relazione alla fragilità delle relazioni anche familiari;

Dato atto che sopra, citati atti di alta programmazione strategica regionale, in ottica evolutiva del welfare sociale prevedono di migliorare la qualità dell'offerta sociale introducendo sempre più risposte personalizzate e incrementando la flessibilità delle unità d'offerta anche attraverso una rivisitazione dei requisiti;

Ritenuto pertanto, anche alla luce degli esiti del confronto con gli operatori e delle esperienze già attive sul territorio, di introdurre due nuovi moduli a flessibilità più elevata dell'alloggio per l'autonomia secondo quanto analiticamente dettagliato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. «Alloggio per l'autonomia educativo» che accoglie giovani dai 17 ai 25 anni con necessità di maggiore autonomia abitativa, ma anche di un supporto socio-educativo;
2. «Alloggio per l'autonomia per genitore e figlio/i» destinato anche a più nuclei per i quali è necessario, oltre alla soluzione abitativa, un accompagnamento socio-educativo o un presidio socio-educativo diurno, per il raggiungimento dell'autonomia;

Ritenuto inoltre utile, in ottica di maggiore personalizzazione e flessibilità, un'evoluzione anche dell'attuale Comunità educativa destinata a mamme con bambini specificando ulteriormente:

- destinatari,
- caratteristiche di maggiore flessibilità del servizio,
- incremento della capacità ricettiva,

così come analiticamente riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì:

- di istituire una nuova unità d'offerta a carattere diurno denominata «Servizio Educativo Diurno» articolata nelle due tipologie «Comunità educativa diurna» e «Centro diurno educativo» i cui requisiti sono analiticamente riportati all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, rivolta a bambini e ragazzi a rischio di esclusione sociale che necessitano di supporto educativo diurno per poter vivere nel proprio contesto familiare e sociale;
- di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale:
 - la definizione dei criteri di accreditamento della nuova unità di offerta «Servizio Educativo Diurno»;
 - la modifica della d.g.r. n. 7437/2008 «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 4 c. 2 della l.r. n. 3/2008» (allegato A) per l'inserimento nell'elenco delle unità d'offerta sociali della nuova unità d'offerta denominata «Servizi educativi diurni minori» e il relativo riferimento normativo;

Ritenuto di stabilire che le unità di offerta «Alloggi per l'autonomia» e «Comunità educativa» tipologia «mamma bambino» in esercizio alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento e rispondenti ai requisiti di esercizio previsti dalla d.g.r. 20762/2005 non dovranno presentare una nuova CPE. Resta inteso che i gestori di tali Unità di offerta sociali in esercizio che intendano adeguarsi a quanto specificato all'allegato A) del presente provvedimento dovranno presentare nuova Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE);

Ritenuto di stabilire che:

- le unità di offerta di cui agli allegati A e B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sono tenute ad adempiere al debito informativo secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale competente;
- l'attività della unità d'offerta sociale denominata Servizio Educativo Diurno sarà monitorata da un gruppo tecnico i cui componenti saranno nominati con successivo provvedimento della Direzione Generale competente;

Richiamata la d.g.r. n. 20762 del 16 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori» che all'allegato A) definisce gli Alloggi per l'autonomia «Abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età, anche in prosieguo amministrativo, per i quali è necessario un supporto per il raggiungimento dell'autonomia»;

Rilevato che, per mero errore materiale, all'allegato A) «REQUISITI DI ESERCIZIO UNITÀ DI OFFERTA ALLOGGI PER L'AUTONOMIA GENITORE FIGLI» della d.g.r. n. 2663 del 16 dicembre 2019 che definisce i requisiti del nuovo modulo dell'alloggio per l'autonomia dedicato ad ospitare genitori con figli, tra le tipologie di utenza nell'indicare le «mamme in gravidanza» viene erroneamente specificato «anche minorenni»;

Ritenuto necessario rettificare quanto contenuto nel citato allegato A) della d.g.r. n. 2663 del 16 dicembre 2019 escludendo le minorenni in gravidanza dalle tipologie di utenza indicate per gli ALLOGGI PER L'AUTONOMIA GENITORE FIGLI in considerazione del fatto che in tale modulo di accoglienza non è richiesta la reperibilità notturna di operatori nella struttura, requisito necessario per le strutture che ospitano minorenni, come peraltro previsto per la «Comunità Educativa Genitori Figli per la quale è richiesta, a garanzia degli ospiti minorenni, la presenza dell'operatore notturno»;

Preso atto che la competente Commissione Consiliare, Sanità e Politiche Sociali, in attuazione dell'art. 11 c.1, lett. g) della l.r. n. 3/2008, nella seduta del 5 febbraio 2020, come da nota prot. CRL 2020.0002278 del 6 febbraio 2020, «PAR n. 63 d.g.r. XI/2663 del 16 dicembre 2019», trasmessa dal Presidente della stessa Commissione, ha espresso a maggioranza parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto con le seguenti osservazioni:

- 1) deve essere garantita la reperibilità in struttura di un operatore socio-educativo nelle ore notturne (22-7);
- 2) nella delibera XI/2663 del 16 dicembre 2019 per quanto concerne le unità di offerta «Comunità educativa» tipo-

logia mamma e bambino», si afferma che tali strutture in esercizio alla data di pubblicazione della suddetta delibera, e rispondenti ai requisiti di esercizio previsti dalla d.g.r. 20762/2005 non dovranno presentare una nuova CPE. Di seguito però, si specifica che i gestori di tali Unità di offerta sociali in esercizio, che intendono adeguarsi a quanto specificato nell'allegato A) del presente provvedimento dovranno presentare nuova Comunicazione Preventiva di Esercizio.

Non è chiaro se, le Unità di offerta in esercizio alla data della pubblicazione della presente delibera, qualora volessero passare da 10 a 12 posti letto, oltre a dover fare una nuova CPE e diventando di fatto una nuova UdO siano obbligate a disporre solo di laureati in scienze dell'educazione. Se così fosse, tali nuove unità sarebbero costrette a non potersi più avvalere della collaborazione degli educatori esistenti. Bisognerebbe, invece, consentirgli di salvaguardare il personale laureato presente (in altre discipline), che ha esperienza pluriennale. Si rammenta, inoltre, che la delibera precedente, prima dell'entrata in vigore della XI/2663 del 16 dicembre 2019, consentiva ai laureati in psicologia con esperienza di almeno cinque anni, di poter lavorare all'interno delle Unità di offerta. Si chiede, dunque, di valutare la possibilità di non limitare la laurea solo ed esclusivamente alla classe «scienze dell'educazione», sia per le nuove strutture che si accreditano, sia per le unità già in esercizio che decidono il passaggio da 10 a 12 posti letto;

Ritenuto:

- di accogliere l'osservazione n. 1, come recepita nel testo dell'allegato A) «REQUISITI DI ESERCIZIO UNITÀ DI OFFERTA COMUNITÀ EDUCATIVA GENITORE FIGLI»;
- di accogliere l'osservazione n. 2 riferita ai «REQUISITI DI ESERCIZIO UNITÀ DI OFFERTA COMUNITÀ EDUCATIVA GENITORE FIGLI» stabilendo altresì che le unità di offerta ad oggi in esercizio, che proseguono l'attività secondo la precedente normativa (d.g.r. 16 febbraio 2005, n° 20762) o che decidono di adeguarsi ai nuovi requisiti presentando una nuova CPE, possono mantenere il personale socio-educativo e di coordinamento attualmente in servizio con le relative qualifiche come già previsto dalla d.g.r. 16 febbraio 2005 n. 20762;

Dato atto che le ATS procederanno alla vigilanza sui requisiti secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3/08 nonché dal d.d.g. n. 1254/2010 «Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento»;

Sentiti ed informati il tavolo del Terzo Settore in data 10 dicembre 2019 e ANCI Lombardia in data 12 dicembre 2019 sulla proposta di revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio delle unità di offerta «Alloggi per l'Autonomia» e «Comunità Educativa-mamma bambino e di approvazione della nuova tipologia d'offerta dei servizi sociali di accoglienza «Servizio Educativo Diurno»;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato A) che definisce i moduli denominati: «Alloggio per l'autonomia educativo» e i relativi requisiti di esercizio, «Alloggio all'autonomia per genitori e figli» e relativi requisiti di esercizio ed inoltre i requisiti di esercizio della «Comunità educativa genitore-figlio»;
- allegato B) che istituisce il «Servizio educativo diurno» nelle tipologie denominate «Comunità educativa diurna» e «Centro diurno educativo» e ne determina i rispettivi requisiti di esercizio;

2. di determinare che le unità di offerta «Alloggi per l'autonomia» e «Comunità educativa» tipologia «mamma bambino» in esercizio alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento e rispondenti ai requisiti di esercizio previsti dalla d.g.r. 20762/2005 non dovranno presentare una nuova CPE. Resta inteso che i gestori di tali unità di offerta sociali in esercizio che intendano adeguarsi a quanto specificato all'allegato A) del presente provvedimento dovranno presentare nuova Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE);

3. di stabilire che le unità di offerta ad oggi in esercizio, che proseguono l'attività secondo la precedente normativa (d.g.r.

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 25 febbraio 2020

16 febbraio 2005, n. 20762)) o che decidono di adeguarsi ai nuovi requisiti presentando una nuova CPE, possono mantenere il personale socio-educativo e di coordinamento attualmente in servizio con le relative qualifiche come già previsto dalla d.g.r. 16 febbraio 2005 n. 20726;

4. di stabilire che le ATS procederanno alla vigilanza sui requisiti secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3/08 nonché dal d.d.g. 1254/2010 «Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento»;

5. di demandare alla Direzione Generale competente la definizione delle modalità per l'assolvimento del debito informativo;

6. di stabilire che l'attività della unità d'offerta sociale denominata Servizio Educativo Diurno sarà monitorata da un gruppo tecnico i cui componenti saranno nominati con successivo provvedimento della Direzione Generale competente;

7 di demandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale:

- la definizione dei criteri di accreditamento delle nuove unità di offerta «Servizio Educativo Diurno» nelle tipologie «Comunità educativa diurna» e «Centro diurno educativo»;
- la modifica della d.g.r. n. 7437/2008 «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 4 c. 2 della l.r. n. 3/2008» (allegato A) per l'inserimento nell'elenco delle unità d'offerta sociali, la nuova unità d'offerta denominata «Servizio educativo diurno» e il relativo riferimento normativo;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, sul sito www.regione.lombardia.it.

Il Segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A

REQUISITI DI ESERCIZIO UNITA' DI OFFERTA "ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA DI TIPO EDUCATIVO"

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI	
Definizione	L' " Alloggio per l'autonomia di tipo educativo " è destinato ad accogliere e a fornire supporto educativo a giovani dai 17 ai 21 anni, (con possibilità di accogliere fino ai 25 anni in presenza di particolari esigenze educative debitamente ponderate, valutate e autorizzate) che presentano caratteristiche di personalità che non consentono loro di poter risiedere in Comunità educativa (o in famiglia affidataria), o che, appartenenti alla categoria dei "care leavers" abbiano bisogno di soluzioni educative che privilegino l'accompagnamento verso l'autonomia accanto alla tutela. Sono abitazioni che garantiscano a giovani maggiorenni e/o minorenni in condizioni particolari di fruire di un percorso di sostegno all'acquisizione di autonomia in ambienti di vita autonoma, in modo personalizzato pur all'interno di un contesto di tutela.
Rapporti con l'utenza	È richiesta la Carta dei Servizi in cui siano illustrati la mission della struttura, i servizi offerti, le modalità di accesso, l'ammontare della retta, le prestazioni erogate comprese nella retta e quelle escluse. La Carta dei Servizi dovrà indicare come la struttura si è organizzata per attivare, sulla base di ciascun Progetto Educativo Individualizzato (PEI), gli interventi specialistici collegati ai bisogni "speciali" che hanno reso necessario il collocamento in minore età in un appartamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano: orientamento professionale, tutoring professionale, sostegno psicologico e/o neuropsichiatrico anche transculturale, servizio di mediazione linguistico-culturale, alfabetizzazione e adempimento dell'obbligo formativo. Inoltre, è richiesto il Progetto educativo individualizzato (PEI). L'originale e gli aggiornamenti del progetto educativo devono essere conservati nel fascicolo personale di ogni ospite. (1 Progetto Educativo Individualizzato per ogni ospite).
Utenza	Giovani dai 17 ai 21 anni di età compiuti (con possibilità di accogliere fino ai 25 anni in presenza di particolari esigenze educative) per i quali è necessario un supporto per il raggiungimento dell'autonomia.
Ricettività	Fino a 5 posti
Apertura annuale	365 giorni per 24 ore

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 25 febbraio 2020

Personale	1 coordinatore, anche non esclusivamente dedicato, in relazione alle esigenze degli utenti, laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno 5 anni. Il Coordinatore può svolgere anche attività socioeducative. Con ospiti minorenni: 1 operatore socioeducativo con funzione di presidio nelle ore notturne (22-7) o famiglia d'appoggio o volontari (secondo quanto disposto dalla DGR 28dicembre 2017X/7633), adeguatamente selezionati dall'ente gestore che risieda in struttura oppure in abitazione attigua 1 operatore socioeducativo reperibile 24 h su 24 1 operatore socio-educativo almeno part-time. Per le UdO di nuova attivazione l'operatore socioeducativo è individuato nell'educatore professionale in possesso almeno della laurea triennale o magistrale L19 La figura dell'operatore socioeducativo svolge il ruolo di regia e verifica del progetto individuale. Per l'attuazione del Pei è necessario prevedere figure specialistiche coerenti con gli obiettivi del Progetto. Per le figure specialistiche impiegate, a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano: assistente sociale, psicologo, operatore servizi al lavoro, operatore della formazione, mediatore linguistico culturale, esperto legale.
REQUISITI STRUTTURALI	
Generali della struttura	Ogni alloggio deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione. Gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali. Documento di Valutazione dei Rischi.
Articolazione della struttura	L'alloggio dovrà essere articolato in modo da garantire i seguenti spazi: - soggiorno/pranzo con locale cucina oppure soggiorno/pranzo con angolo cottura - camere da 1, 2 massimo 3 letti (dimensioni secondo regolamento locale di igiene). - 1 bagno ogni 5 utenti dotato di vasca/doccia, lavabo, bidet, vaso. È richiesto un bagno e un locale dedicato ove previsto il pernottamento degli operatori.

REQUISITI DI ESERCIZIO UNITA' DI OFFERTA ALLOGGI PER L'AUTONOMIA GENITORE FIGLI

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI	
Definizione	"Alloggio per l'autonomia per genitore e figli": destinato alla realizzazione di percorsi di avvio all'autonomia o di semi-autonomia in contesto abitativo protetto, destinata anche a più nuclei, per genitore (o altro familiare) con figli, disposto da Servizi Sociali/Unità Tutela Minori/Tribunale per i Minorenni, per i quali è necessario un accompagnamento socio educativo o un presidio socio educativo diurno per il raggiungimento dell'autonomia. Sono abitazioni che garantiscano un contesto protetto per genitore con figli con le seguenti finalità: - Percorsi di semi-autonomia in contesto protetto per un genitore (o altro familiare) con figli: abitazione destinata anche a più nuclei di genitore (o altro familiare) con figli, indicato da Servizi Sociali/Unità Tutela Minori/Tribunale per i Minorenni, per i quali è ancora necessario un cospicuo presidio socio educativo diurno per il raggiungimento dell'autonomia; - Percorsi di avvio all'autonomia per nuclei di un genitore (o altro familiare) con figli, indicato da Servizi Sociali/Unità Tutela Minori/Tribunale per i Minorenni: abitazioni destinate a genitore (o altro familiare) con figli, per i quali è necessario un accompagnamento socio educativo.
Rapporti con l'utenza	È richiesta la Carta dei Servizi in cui siano illustrati la mission della struttura, i servizi offerti, le modalità di accesso, l'ammontare della retta, le prestazioni erogate comprese nella retta e quelle escluse. Inoltre, è richiesto il Progetto educativo individualizzato. L'originale e gli aggiornamenti del progetto educativo devono essere conservati presso la sede dell'Ente (1 Progetto Educativo Individualizzato per ogni ospite).
Utenza	Genitore (o altre figure parentali) con figli, mamme in gravidanza.
Gestione dell'emergenza	Documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali
Ricettività	Percorsi di semi-autonomia in contesto protetto: fino a 3 nuclei per alloggio e comunque fino ad un massimo di 8 utenti (complessivi adulti e minori). Non è considerato superamento della capacità ricettiva l'accoglienza del neonato figlio di madre già ospitata dalla comunità. Percorsi di avvio all'autonomia: fino a 3 nuclei e comunque fino ad un massimo di 8 utenti (complessivi adulti e minori). Non è considerato superamento della capacità recettiva l'accoglienza del neonato figlio di madre già ospitata dalla comunità.
Apertura minima	365 giorni per 24 ore

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 25 febbraio 2020

Personale	Percorsi di semi-autonomia in contesto protetto: 1 coordinatore, anche non esclusivamente dedicato, in relazione alle esigenze degli utenti, laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno 5 anni. Il Coordinatore può svolgere anche attività socioeducative. Percorsi di avvio all'autonomia: 1 coordinatore, anche non esclusivamente dedicato, in relazione alle esigenze degli utenti, laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno 5 anni. Il Coordinatore può svolgere anche attività socioeducative. Percorsi di semi-autonomia in contesto protetto: 1 operatore socio educativo per un minimo di 12 ore settimanali a nucleo familiare. Per le Unità di Offerta di nuova attivazione l'operatore socioeducativo è individuato nell'educatore professionale in possesso almeno della laurea triennale o magistrale L19. Percorsi di avvio all'autonomia: 1 operatore socio educativo per almeno 6 ore settimanali a nucleo familiare. per le Unità di Offerta di nuova attivazione l'operatore socioeducativo è individuato nell'educatore professionale in possesso almeno della laurea triennale o magistrale L19.
REQUISITI STRUTTURALI	
Generali della struttura	Ogni alloggio deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione. Adozione di idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, prese elettriche non schermate, ecc.).
Articolazione della struttura	L'alloggio dovrà essere articolato in modo da garantire i seguenti spazi: - soggiorno/pranzo con locale cucina oppure soggiorno/pranzo con angolo cottura; - camere da 1, 2 massimo 3 letti (dimensioni secondo regolamento locale di igiene); - 1 bagno ogni 5 utenti dotato di vasca/doccia, lavabo, bidet, vaso.

REQUISITI DI ESERCIZIO UNITA' DI OFFERTA COMUNITÀ EDUCATIVA GENITORE FIGLI

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI	
Definizione	Struttura di accoglienza rivolta a nuclei monoparentali composti da genitore (o altre figure parentali) con figli. Finalità educative, sociali e di promozione del benessere del nucleo, assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere anche rivolta all'accoglienza di tipologie di utenza particolare (genitore vittime di maltrattamento con figli,...).
Rapporti con l'utenza	È richiesta la Carta dei Servizi in cui siano illustrati la mission della struttura, i servizi offerti, le modalità di accesso, la metodologia di lavoro, correlata da allegati relativi all'ammontare della retta, alle prestazioni erogate comprese nella retta e quelle escluse, prestazioni specifiche aggiuntive, questionari di soddisfazione. Inoltre, è richiesto il Progetto educativo individualizzato relativo al nucleo monoparentale: stesura ed aggiornamento del progetto educativo che deve essere conservato nel fascicolo di ogni nucleo. (1 Progetto Educativo Individualizzato per ogni nucleo). Nel progetto educativo individualizzato del nucleo dovranno comunque essere specificati obiettivi e interventi per ogni singolo componente del nucleo. Deve essere garantita, in relazione ai nuclei ospitati, la supervisione di un operatore qualificato: Consulente psicologo/pedagogo/ assistente sociale.
Utenza	Genitore (o altre figure parentali) con figli, mamme in gravidanza anche minorenni.
Ricettività	Fino a 12 posti Non è considerato superamento della capacità ricettiva l'accoglienza del neonato figlio di madre già ospitata dalla comunità.
Apertura minima	365 giorni per 24 ore
Personale	1 coordinatore, anche a tempo parziale, laureato in scienze: dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale o un dipendente in servizio con funzioni educative ed esperienza di almeno 5 anni.
	1 operatore socio educativo ogni 6 ospiti presenti, nelle ore diurne. Deve essere garantita la reperibilità in struttura di un operatore socio educativo nelle ore notturne (22-7). per le udo di nuova attivazione l'operatore socioeducativo è individuato nell'educatore professionale in possesso almeno della laurea triennale o magistrale L19. Per l'attuazione del Pei è necessario prevedere figure specialistiche coerenti con gli obiettivi del Progetto.

REQUISITI STRUTTURALI	
Generali della struttura	Ogni comunità educativa deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione. Gli enti gestori, in presenza di ospiti con disabilità motoria, dovranno adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche. In presenza di ospiti in età infantile devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, prese elettriche non schermate ecc.). Gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali compreso il Documento di Valutazione dei Rischi.
Articolazione della struttura	La comunità dovrà essere articolata in modo da garantire i seguenti spazi: cucina, soggiorno/pranzo, spazio comune dedicato a giochi/compiti, (camere da 1, 2 massimo 3 letti, dimensioni secondo regolamento locale di igiene.
Servizi igienici	Un bagno, dotato di vasca/doccia, lavabo, bidet, vaso ogni 5 adulti; i bagni devono essere dotati di un sistema di comunicazione, di facile uso da parte degli ospiti, idoneo a segnalare le richieste di aiuto e di assistenza. Servizio igienico per il personale.

ALLEGATO B

REQUISITI DI ESERCIZIO UNITA' DI OFFERTA "SERVIZIO EDUCATIVO DIURNO"

Denominazione
SERVIZIO EDUCATIVO DIURNO Il SERVIZIO EDUCATIVO DIURNO si articola nelle tipologie: COMUNITÀ EDUCATIVE DIURNE e i CENTRI EDUCATIVI DIURNI. Entrambe si rivolgono alla medesima utenza e rispondono alle medesime "Definizioni" e "Finalità", pur caratterizzandosi diversamente rispetto all'equilibrio tra le funzioni di "protezione" e di "prevenzione". Le due tipologie invece differiscono nei requisiti strutturali e organizzativo gestionali.
Definizione
Il SERVIZIO EDUCATIVO DIURNO intende rispondere in particolare al bisogno di: • garantire al minore, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, il diritto a vivere presso la propria famiglia d'origine e contemporaneamente il diritto alla protezione, alla tutela e all'accompagnamento alla crescita da parte di figure di riferimento stabili; • individuare e contenere i fattori di rischio che portano a comportamenti anti-sociali, all'insuccesso scolastico, all'emarginazione offrendo un supporto educativo quotidiano a minorenni che vivono in situazioni di disagio personale o familiare favorendo maggiori livelli di consapevolezza delle proprie risorse, delle proprie fragilità ed il potenziamento delle risorse protettive; • incrementare i fattori di successo quali la riuscita personale, il benessere, l'investimento in attività strutturate, la positiva interazione con il gruppo dei pari ed il contesto sociale, anche in fase di reinserimento presso il proprio nucleo familiare di minori provenienti da esperienze di accoglienza in comunità o di affidamento etero familiare; • implementare percorsi di giustizia riparativa anche legati alla messa alla prova (MAP) e di inserimento sociale educativo; • offrire un supporto/presa in carico ai nuclei familiari/genitori per favorire un incremento delle capacità genitoriali e delle relazioni familiari nelle situazioni di potenziale pregiudizio, che non rendano necessario l'allontanamento temporaneo del minore dal suo nucleo; • sopperire a fragilità importanti del contesto familiare attivando attorno al minore i fattori di protezione e di prossimità coinvolgendo la scuola e le altre agenzie educative ed aggregative territoriali; • integrare le osservazioni delle competenze genitoriali e/o di sostegno alla famiglia effettuate dagli operatori psicosociali per l'individualizzazione di un progetto di tutela del minore a partire dalle risorse del minore stesso, delle competenze genitoriali, delle capacità di cambiamento e resilienza.
Finalità
• ridurre e contenere il rischio di allontanamento del minore dalla famiglia d'origine, quando la situazione non consigli interventi maggiormente protettivi; • garantire un supporto al minore attraverso una relazione con figure educative anche vicariante e/o integrative dei genitori finalizzate alla crescita della costruzione del sé e delle competenze personali, al raggiungimento degli obiettivi scolastici e formativi e allo sviluppo degli interessi espressivi e professionali, al sostegno alla relazione con adulti e pari all'interno del contesto abituale di vita, all'utilizzo del tempo libero, alla promozione dell'autonomia personale e al sostegno nel trovare e/o ritrovare un rapporto positivo con l'ambiente sociale e familiare in situazioni di pregiudizio;

• favorire l'attivarsi nel minore e nei genitori di capacità e competenze inesprese, affinché possano ritrovare un rapporto positivo in famiglia e con l'ambiente sociale; • promuovere la presa in carico integrata del minore, rinforzando la collaborazione tra servizi educativi, sociosanitari e socio-assistenziali del territorio.
Utenza
• Minorenni, di età compresa tra i 6 e i 18 anni con provvedimento dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento civile, amministrativo o penale (es. messa alla prova); • Minorenni, di età compresa tra i 6 e i 18 anni senza provvedimento dell'autorità giudiziaria ma inviati dai Servizi Sociali territoriali (o su richiesta spontanea della famiglia o dagli esercenti la responsabilità genitoriale); • Maggiorenni, anche con procedimento di prosieguo amministrativo e/o penale inviati da CGM/USSM o servizi sociali territoriali o su richiesta spontanea.
Modalità di erogazione del servizio
• osservazione, raccolta e valutazione di elementi per la definizione del progetto educativo e familiare individualizzato; • ascolto del minore per il coinvolgimento nella definizione del suo progetto; • definizione di un Progetto Educativo Individualizzato che definisca gli obiettivi del percorso intrapreso e gli strumenti utilizzati per raggiungerli (esperienze di socializzazione tra pari e di integrazione sociale, di attività del tempo libero, di supporto scolastico, di sostegno nei percorsi formativi e lavorativi, etc..) tempistiche e indicatori di risultato; • individuazione del gruppo quale strumento privilegiato di intervento in funzione del raggiungimento degli obiettivi di crescita e di sperimentazione, attraverso la valorizzazione delle competenze del singolo ragazzo all'interno di un contesto di partecipazione allargata; • condivisione del progetto con la famiglia (proposta e condivisione iniziale del P.E.I., successivi aggiornamenti, momenti di verifica periodici) e supporto costante della funzione genitoriale; • raccordo e co-progettazione con i servizi invianti e con le agenzie educative, sociosanitarie e sanitarie del territorio e con l'autorità giudiziaria competente.
Requisiti organizzativi generali (unificare)
È prevista una differenziazione degli orari di funzionamento nei giorni di chiusura delle scuole (vacanze estive, natalizie, ...). Sono previste attività serali, attività nel fine settimana, nei periodi di vacanze, nei giorni festivi infrasettimanali, che concorrano al computo dei giorni di apertura annua. Il PEI definisce in base alle esigenze socio educative giorni e orari di frequenza in in accordo con il servizio inviante e la famiglia Il servizio può iscrivere un numero di utenti superiore alla capienza massima purché non sia superato il limite massimo di copresenza giornaliera stabilito dalla CPE. Il PEI definisce in base alle esigenze socio educative giorni e orari di frequenza in accordo con il servizio inviante e la famiglia. PER LE COMUNITA' EDUCATIVE DIURNE La frequenza standard di 5 gg derogabile in caso di altri impegni coerenti con il percorso educativo del ragazzo.
Rapporti con l'utenza:
Progetto educativo individualizzato PEI: stesura ed aggiornamento del progetto educativo che deve essere conservato nel fascicolo personale di ogni ospite.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI SERVIZIO:

<u>Carta dei servizi</u> che preveda l'organizzazione del servizio oltre alla rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza nonché della qualità finalizzata al miglioramento delle prestazioni e degli interventi e la non discriminazione sull'accoglienza nel rispetto della carta costituzionale. <u>Documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento</u> degli Enti invianti e delle famiglie e definisca modalità di ascolto e coinvolgimento del minore. <u>Calendario e programma</u> annuale delle attività. <u>Fascicolo personale</u> contenente il P.E.I.	
PER LE COMUNITA' EDUCATIVE DIURNE • rapporto di 1 educatore ogni 6 minori presenti in struttura; • accoglienza massima contemporanea di 12 minori; • apertura per almeno 5 giorni alla settimana; • apertura giornaliera minima di 6 ore; • erogazione del servizio per almeno 235 gg all'anno; • possono essere previste una differenziazione degli orari di apertura nei giorni di chiusura della scuole (vacanze estive, natalizie,); • possono essere previste attività serali, attività nel fine settimana, nei periodi di vacanze, nei giorni festivi infrasettimanali, che concorrano al computo dei giorni (settimane) di apertura annua; • il PEI definisce in base alle esigenze socio educative giorni e orari di frequenza in accordo con il servizio inviante e la famiglia.	PER I CENTRI EDUCATIVI DIURNI • rapporto di 1 educatore ogni 7 minori presenti in struttura; • accoglienza massima contemporanea di 35 minori. Apertura per almeno 20 h alla settimana • Erogazione del servizio per almeno 205 giorni all'anno; • è prevista una differenziazione degli orari di apertura nei giorni di chiusura della scuole (vacanze estive, natalizie,); • sono previste attività serali, attività nel fine settimana, nei periodi di vacanze, nei giorni festivi infrasettimanali, che concorrano al computo dei giorni (settimane) di apertura annua; • il PEI definisce in base alle esigenze socio educative giorni e orari di frequenza in accordo con il servizio inviante e la famiglia.
Personale	
Tipologia	
PER LE COMUNITA' EDUCATIVE DIURNE • un coordinatore • 1 educatore ogni 6 minori presenti nella struttura Il coordinatore può svolgere anche funzione educativa	PER I CENTRI EDUCATIVI DIURNI • un coordinatore • 1 educatore ogni 7 minori Il coordinatore può svolgere anche un ruolo educativo
Requisiti che devono essere posseduti dal personale	
PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE <u>Coordinatore del Servizio</u>: possesso di diploma di laurea in scienze dell'educazione, servizi sociali, psicologia e equipollenti con almeno 3 anni di esperienza professionale in ambito socio educativo, diploma di educatore professionale con almeno 5 anni di esperienza di lavoro in ambito socio educativo. <u>Educatore</u>: diploma di laurea in scienze dell'educazione, psicologia, servizi sociali e equipollenti, diploma di educatore professionale con comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni in	

ambito socioeducativo; diploma professionale/istruzione di grado superiore, con comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socioeducativo per minori.
Formazione in servizio
PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli operatori socio educativi, di almeno 15 ore.
Supervisione
PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE Piano della supervisione
Progetto educativo individualizzato
Il P.E.I è redatto sulla base: • del profilo personale dell'utente, comprensivo dei bisogni, delle necessità educative, del contesto familiare e sociale; • dei risultati che si vogliono ottenere; • della capacità di risposta in termini organizzativi interni e di integrazione e ricorso ai servizi della rete, anche in termini di integrazione e sinergia tra le azioni di tutela compiute dai diversi servizi coinvolti e comprendente: • l'individuazione dell'educatore responsabile del pei; • l'osservazione dell'utente; • l'informazione e il coinvolgimento all'interno del pei del minore, del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, di eventuali altri familiari e del servizio inviante; • l'individuazione degli obiettivi specifici d'intervento; • l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; • le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche con tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi; • le modalità di valutazione dei risultati (procedure, tempi e strumenti).
Requisiti tecnologici e strutturali
Generali della struttura (per entrambe le tipologie)
<u>Strutture già esistenti e di nuova realizzazione</u> : ogni Servizio educativo diurno deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione. Gli enti gestori, in presenza di ospiti con disabilità motoria, dovranno adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche. <u>Strutture di nuova realizzazione</u> : come per le strutture esistenti e deve essere adeguato alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. In presenza di ospiti in età infantile devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, prese elettriche non schermate ecc.). Gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali. Documento di Valutazione dei Rischi.
Articolazione della struttura
PER LE COMUNITA' EDUCATIVE DIURNE • Superficie utile di almeno 5 mq per utente presente in struttura • Capienza massima in funzione della superficie disponibile per utente e comunque non superiore a n. 12 posti in co-presenza IN OGNI STRUTTURA devono essere presenti:

- almeno 1 servizio igienico attrezzato per persone con disabilità ogni 12 posti disponibili o 2 servizi igienici di cui 1 attrezzato per persone con disabilità
- locale per attività di accoglienza dei ragazzi e colloqui

PER I CENTRI EDUCATIVI DIURNI

- Superficie utile di almeno 5 mq per utente presente in struttura
- Capienza massima in funzione della superficie disponibile per utente e comunque non superiore a n. 35 posti in co-presenza

IN OGNI STRUTTURA devono essere presenti:

- almeno 1 servizio igienico attrezzato per persone con disabilità ogni 35 posti disponibili o 2 servizi igienici di cui 1 attrezzato per persone con disabilità
- locale per attività di accoglienza e colloqui,
- presenza di spazi separati funzionali a garantire la realizzazione di tipologie di attività modulate su piccoli gruppi e/o su fasce di età differenti.